

CODACONSSede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.itwww.codacons.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
6a Commissione
(Finanze e Tesoro)

Audizione del 25 ottobre 2018

Contributo unificato ed enti del terzo settore

Considerazioni introduttive

Illustre Presidente, onorevoli Senatori,

Il Codacons ringrazia per la convocazione e coglie l'opportunità di esporVi un problema che attanaglia e che sta mettendo in ginocchio tutti gli enti del terzo settore (ex ONLUS) che si vedono costretti a ricorrere allo strumento dell'azione giudiziaria per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, ed in particolare l'associazione che presiedo, data l'intensa attività giudiziale che pone in essere, in esecuzione delle proprie finalità statutarie.

Chiediamo, inoltre, di valutare la possibilità di sottoporre la presente questione ad un'audizione congiunta con la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati.

Si ritiene opportuno fare una brevissima premessa e richiamare la Vostra attenzione sul principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17351 del 2011: [le domande proposte dal Codacons] Perseguono invece l'interesse comune all'intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza e dell'entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati – e non solo di quelli attuali – **sollevando ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all'iniziativa singola e dalle remore ad agire individualmente in giudizio che potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei rapporti di forza.** [omissis] Per questa parte e limitatamente agli effetti che si sono indicati le nuove disposizioni confermano, anziché smentire, la legittimazione ad agire del Codacons, nel senso che anche in precedenza gli enti esponenziali – pur non essendo legittimati a proporre le vere e proprie azioni risarcitorie individuali – potevano far valere l'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o di consumatori a che venisse accertata l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei diritti risarcitori di serie, **allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti.**

Quanto affermato dalla Suprema Corte, a nostro avviso, offre un importante contributo per definire la cornice nella quale si inserisce la campagna di sensibilizzazione avviata dal Codacons.

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta – ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Di seguito proponiamo un brevissimo elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) del contenzioso affrontato dal Codacons in questi anni, nell'interesse dei consumatori, e che ha generato la richiesta di pagamento del contributo unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:

1. azione giudiziaria per l'annullamento dell'atto che disponeva l'aumento delle tariffe degli asili nido di Roma;
2. azione giudiziaria per l'annullamento dell'atto con il quale venivano istituite nuove tariffe ZTL a Roma;
3. azione giudiziaria per l'annullamento dell'atto con il quale si disponeva l'aumento tariffe relative all'erogazione di energia elettrica (Tar Lombardia 2016);
4. azione giudiziaria per annullamento dell'atto con il quale veniva disposto l'aumento delle tariffe strisce blu a Roma;
5. giudizio proposto innanzi al Tar Lazio per il rispetto delle concessioni comunali di ristorazione situate in Piazza Navona a Roma;
6. class action pensioni dei pubblici dipendenti;
7. azioni giudiziarie per la tutela dei diritti degli ammalati di epatite c;
8. azione giudiziaria avente ad oggetto il problema "Xylella";
9. sequestro da cinquecentomila euro relativo alla questione afferenti i traghetti "Goinsardinia" (poi fallita);
10. prima class action vinta in Italia contro la Pubblica amministrazione (cd. classi pollaio);
11. prima class action dichiarata ammissibile in Italia in primo e secondo grado proposta contro un'azienda privata (test fai da te influenza A);
12. azione giudiziaria per annullamento dinanzi al TAR del Lazio degli atti aventi ad oggetto i rincari delle tariffe dei Taxi a Roma;
13. ricorso al TAR del Lazio conclusosi con condanna dei Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Salute in relazione al fenomeno "acqua all'arsenico";
14. azione giudiziaria per l'annullamento dinanzi al TAR del Lazio di atti aventi ad oggetto rincari autostradali su A24 e A25;
15. azione relativa alla diffusione dell'elenco segreto delle 12.000 scuole italiane con gravi criticità;
16. avvio cause innanzi alle Commissioni Tributarie territorialmente competenti per il rimborso "iva rifiuti";
17. azioni giudiziarie aventi contro l'assenteismo nella Pubblica Amministrazione";
18. ricorso al TAR del Lazio aventi ad oggetto errori nelle prove scritte degli esami di maturità;
19. azioni giudiziarie con condanna finale delle Banche per l'anatocismo bancario (tassi usurari);
20. azioni giudiziarie per il risarcimenti dei risparmiatori che avevano investito in titoli coinvolti nei crac (Cirio, Bond Argentina, Parmalat, ecc.);
21. azione giudiziaria per l'abolizione delle "ganasce fiscali", ossia il fermo amministrativo delle autovetture;
22. azione giudiziaria proposta innanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto l'abolizione del cosiddetto "equalizzatore" (tassazione del capital gain);
23. battaglie giudiziarie aventi ad oggetto la tutela ambientale relativa alla questione Ilva – Taranto.

Il pagamento dell'imposta di bollo e del contributo unificato nella giurisprudenza

Si deve purtroppo rilevare che i preposti Uffici delle diverse Autorità Giudiziarie continuano ad interpretare la normativa vigente (il combinato degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'art. 27 bis allegato B del d.P.R. 642 del 1972 e l'art. 8 della legge 266 del 1991), nel senso di non riconoscere il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi presentanti dalle ONLUS nell'esercizio e nel perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Quanto detto anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 82 del D.Lgs. 117 del 2017 (Nuovo Codice del Terzo Settore) e nonostante l'esistenza di una copiosa giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto alla suddetta esenzione.

Come noto, il contributo unificato è stato introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2002, dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato previsto in forma sostitutiva rispetto alle varie forme di prelievo preesistenti (per lo più realizzate attraverso l'imposta di bollo) su atti e provvedimenti del processo civile, amministrativo o penale.

La disciplina del contributo unificato è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni fino a trovare una stabile collocazione normativa nel d.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Dunque, anche prima dell'introduzione del contributo unificato il processo e/o gli atti del processo erano comunque soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, la stessa disciplinata dall'ancora vigente d.P.R. 642 del 1972, ivi incluso l'art. 27 bis allegato B, richiamato dal successivo d.P.R. 115 del 2002 e dalla legge sul volontariato.

Ebbene, prima dell'introduzione del contributo unificato, il d.P.R. 642 del 1972 - ed in particolare l'art. 27 bis allegato B - nonché la legge sul volontariato, è stata sempre pacificamente interpretata nel senso di riconoscere alle ONLUS il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo anche in relazione agli atti aventi natura giudiziaria, come, peraltro, confermato dall'allora Ufficio del Registro con la nota del 18.06.1993. Si aggiunga, altresì, quanto chiarito, nel 2010, dall'**Avvocatura distrettuale di Torino con la nota del 20.10.2010** - Cons. n. 3887/2010 - nota successiva all'introduzione del contributo unificato - nella quale, a prescindere dal caso di specie, ha testualmente specificato che *"in linea di principio deve convenirsi che all'associazione CODACONS competano le agevolazioni ed esenzioni tributarie connesse alla sua natura di onlus, ivi compresa l'esenzione dal contributo unificato ex art. 8 legge 266/1991 nelle cause instaurate nell'ambito dello svolgimento di attività rientranti nell'oggetto sociale"*.

Conclusione


Occorre affermare, dunque, inequivocabilmente, mediante specifico emendamento alla prossima manovra finanziaria, il principio dell'esenzione del pagamento del contributo unificato per quelle iniziative poste in essere dagli enti del terzo settore (ex ONLUS), al fine di tutelare giuridicamente diritti ed interessi della collettività nell'alveo del perseguimento delle proprie finalità statutarie e ciò nel rispetto degli art. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione Italiana nonché dei principi di cui alla Convenzione di Aarhus, della Direttiva 2003/4/CE, della Direttiva 2003/35/CE, della Direttiva 85/337CE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 13 della CEDU.

A tal fine, inviamo di seguito una proposta di emendamento, così come elaborata a seguito di incontri tenutosi con diversi esponenti politici e, in via informale, condivisa anche con l'Ufficio Legislativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si chiede, inoltre, di fare rientrare nella manovra fiscale la previsione della definizione agevolata dei ruoli aventi ad oggetto il contributo unificato in questione, nonché la sanatoria in relazione alle somme di cui agli inviti al pagamento del contributo unificato, che ancora non sono state iscritte a ruolo.

Cordiali saluti

Carlo Rienzi
Presidente Codacons



PROPOSTA MODIFICA LEGISLATIVA – il contributo unificato e il Terzo Settore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 (in Suppl. ordinario n. 126 alla Gazz. Uff., 15 giugno, n. 139). - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (T.U. SPESE DI GIUSTIZIA).

ART. 10 – rubricato “esenzioni”

PROPOSTA DI MODIFICA: integrazione del comma 1-bis:

1- bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 e ss del D.lgs. 206/2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex D.Lgs. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n.206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere F e W del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici.

* * * * *

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 novembre, n. 292). - Disciplina dell'imposta di bollo.

ART. 27 bis dell' Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 - tabella atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

PROPOSTA DI MODIFICA:

Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 e ss del D.lgs. 206/2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex D.Lgs. 460 del 1997), in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n.206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere F e W del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

* * * * *

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117 (in Suppl. Ordinario 43 alla Gazz. Uff., 2 agosto 2017, n. 179). - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

ART. 82 - rubricato “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali”

PROPOSTA DI MODIFICA del comma 5:

5. Gli atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 e ss del D.lgs. 206/2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex D.Lgs. 460 del 1997), in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n.206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere F e W del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, nella proposta formulazione di modifica, con previsione di efficacia retroattiva, ha quale finalità quella di chiarire il quadro normativo previgente in materia di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

1) Profilo soggettivo.

Dal punto di vista soggettivo, la suddetta proposta di modifica si limita ad apportare dei chiarimenti in relazione ai casi di esenzione del contributo unificato con riferimento agli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 117 del 2017, che siano anche:

- Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 e ss del D.lgs. 206/2005, ed in quanto tali, iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sottoposti a tutti i controlli e alle verifiche di cui al suddetto Decreto legislativo;
- Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986;
- Associazioni aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex D.Lgs. 460 del 1997).

In questo modo, facendo riferimento soltanto ad associazioni che leggi dello Stato hanno sottoposto a rigorosi controlli, finalizzati a garantire la trasparenza, l'indipendenza dal mondo delle imprese, la democraticità e l'effettiva rappresentatività delle stesse, ci sarà la certezza che le azioni dalle stesse avviate – su cui comunque potrà sempre il giudice dire l'ultima parola con la sentenza negando il diritto alla esenzione - siano di rilevanza sociale e collettiva.

2) Profilo oggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, la proposta di modifica chiarisce che sono da intendersi esentati dal pagamento del contributo unificato, i processi posti in essere soltanto e direttamente dai soggetti giuridici sopra elencati, nel perseguimento dei propri fini statutari e nelle seguenti materie:

- ambiente, ivi inclusi i processi inerenti la tutela dell'ambiente nonché eventuali azioni risarcitorie;
- tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n.206 del 2005, dunque in materia di tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, mediante tutte le procedure ad oggi previste dalla legge.
- tutela di interessi generale ex all'art. 5, comma 1, lettera W del Decreto Legislativo 117 del 2017, e, quindi in materia di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

3) Profili economici.

La presente proposta di modifica non comporta riduzioni delle entrate dello Stato degne di nota.

Come noto il contributo unificato è stato introdotto, a decorrere dal 1 marzo 2002, dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è stato previsto in forma sostitutiva rispetto alle varie forme di prelievo preesistenti (per lo più realizzate attraverso l'imposta di bollo) su atti e provvedimenti del processo civile, amministrativo o penale.

La disciplina del contributo unificato è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni fino a trovare una stabile collocazione normativa nel d.P.R. 30.05.2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Dunque, anche prima dell'introduzione del contributo unificato il processo e/o gli atti del processo erano comunque soggetti al pagamento di un'imposta e, nello specifico, dell'imposta di bollo, la stessa disciplinata dal d.P.R. 642 del 1972, ivi incluso l'art. 27 bis allegato B, richiamato dal successivo d.P.R. 115 del 2002 e dalla legge sul volontariato (abrogata dal D.Lgs. 117 del 2017).

Ebbene, prima dell'introduzione del contributo unificato, il d.P.R. 642 del 1972 - ed in particolare l'art. 27 bis allegato B – nonché la legge sul volontariato, è stata sempre pacificamente interpretata nel senso di riconoscere alle allora ONLUS il diritto (confluite tra gli enti del terzo settore, dopo l'entrata

in vigore del D.Lgs 117 del 2017) all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo anche in relazione agli atti aventi natura giudiziaria, come, peraltro, confermato dall'allora Ufficio del Registro con la nota del 18.06.1993 e successivamente anche dall'Avvocatura distrettuale di Torino con la nota del 20.10.2010 – Cons. n. 3887/2010.

La conseguenza di quanto sin qui rilevato è che, con la modifica legislativa proposta, non si andrebbe ad incidere sulle entrate economiche dello Stato, semplicemente perché, storicamente, in relazione ai soggetti giuridici sopra indicati, non vi è mai stata la previsione di entrate inerenti ai relativi processi dagli stessi instaurati, dunque non vi è un onere prevedibile e derivabile dalla mancata percezione del contributo unificato in quei pochi e specifici casi sopra individuati.

4) Copertura finanziaria.

In via preliminare è doveroso precisare che nel corso del 2018, rispetto alla media degli anni precedenti, le azioni giudiziarie introdotte dagli enti del terzo settore (ex ONLUS) si sono ridotte del 85%, con la conseguenza che, già con riferimento al corrente anno, le relative entrate economiche per lo Stato sono pari soltanto al 15% rispetto alla media precedente, che, in termini economici, si può tradurre in una somma che resta al di sotto delle centomila euro.

A fronte dell'attuale tendenza, pertanto, è verosimile che le azioni giudiziarie introdotte dagli enti del terzo settore (ex ONLUS) siano destinate a ridursi ulteriormente negli anni a venire, sino anche del 95% rispetto alla media degli anni precedenti il 2018, con la conseguenza che, in tali circostanze, gli unici "costi" che si potranno tenere in considerazione, saranno quelli dei cittadini più deboli, che rinunceranno a tutelare giudizialmente i propri diritti.

Pur ribadendo, pertanto, che la proposta di modifica in questione non incide sulle entrate economiche dello Stato, in ogni caso, qualora lo si ritenesse necessario, si potrebbe individuare una copertura finanziaria nelle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che per espressa previsione normativa devono essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (così art. 148 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

Ad ogni modo è doveroso precisare

5) Conclusioni.

La modifica legislativa come proposta, si presenta:

- conforme al dettato costituzionale, in quanto rende concreto e reale il diritto alla difesa ex art. 24 della Costituzione, in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato con l'Adunanza Plenaria n. 1 del 2007, in virtù della quale le associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale risultano legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, appunto dei consumatori e degli utenti, nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del Consumo, oltretutto nelle materie per le quali vi è la giurisdizione del Giudice Amministrativo; conseguentemente a detti organismi è stato effettivamente conferito un compito di un certo rilievo pubblicistico, in quanto mediante interventi di tutela dei quei soggetti, degli interessi dei quali si fanno portatori, concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore nel quale operano, "*...potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme citate e non assumendo, soltanto, la veste di mero "denunciante" di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti*" (così anche Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280), oltre che in conformità a quanto chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 agosto 2011, n. 17351, con la quale ha definitivamente riconosciuto la legittimazione ad agire delle associazioni quali quelle dei consumatori, che possono far valere l'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o di consumatori per l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei diritti dei consumatori, "*allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che, nel libro Verde del 2005, ed ancor più nel Libro Bianco adottato dalla*

Commissione il 2 aprile 2008, segnalava per l'appunto l'emergere di un bisogno di tutela dei consumatori... a fronte della tendenziale inerzia dei danneggiati (ivi incluse le piccole imprese) nell'intentare azioni individuali di risarcimento dei danni, per importi tendenzialmente bassi ed a fronte di costi e rischi di entità non prevedibile”.

- conforme alla disciplina comunitaria, poiché in linea con i principi di cui all'art. 47 della Carta di Nizza, all'art. 13 della Convenzione Edu, alla Convenzione di Arhus, ratificata dalla Repubblica Italiana con la L. n. 108 del 2001, all'art. 6 della Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e alla Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (al riguardo si veda tra le altre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. XIX del 22.02.2016, n. 987).
- Conforme alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia. Al riguardo si rappresenta che con la proposta di modifica prospettata, si andrebbe a garantire la compresenza dei due elementi: soggettivo e oggettivo (di meritevolezza), che la più recente giurisprudenza di legittimità richiede come necessaria, per il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i soggetti giuridici sopra individuati (così sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. VI, n. 14332 del 05.06.2018, letta in combinato con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 91 del 2015, secondo la quale, per l'individuazione dei casi di esenzione dal contributo unificato, rilevano esclusivamente i parametri di cui all'art. 10 del D.P.R. 115 del 2012).

Conclusivamente, si rappresenta, che, quella proposta, è una modifica legislativa semplicemente interpretativa della normativa in materia (tenuto anche conto di quella precedentemente vigente), resasi necessaria dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e che in alcun modo può ritenersi generalizzata, poiché strettamente definita dai limiti soggetti ed oggettivi di cui sopra.